

**Verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione montorioveronese.it.**

Verbale di Assemblea N° 34 – Seconda convocazione

In data 15 aprile 2019, alle ore 21.45, si è riunita a Verona (VR) in Piazza delle Penne Nere, presso la sala Papa Giovanni Paolo II°, l'Assemblea dell'Associazione "montorioveronese.it", per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) **adeguamento statutario** per gli effetti del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche* al fine di adeguarlo alla *"Riforma del Terzo Settore"*.
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Rubele Roberto il quale comunica che l'Assemblea tenutasi il giorno 15 aprile 2019 alle ore 12.00, in prima convocazione, è andata deserta in quanto non è stato raggiunto il quorum richiesto dallo Statuto.

Dopo la precisazione, il Presidente constatato che la presente seduta è stata regolarmente convocata, mediante spedizione della convocazione a tutti i soci oltre alla pubblicazione della stessa sulla pagina web dell'Associazione, e che il numero delle persone presenti raggiunge e supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea in **seconda convocazione** in quanto sono presenti, in proprio o per delega, n. 32. soci aventi diritto al voto su n. 105 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi degli articoli 7 e 9 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Signor Speciale Alberto. I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in apposito separato documento che sarà conservato agli atti dell'Associazione

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il **primo punto** all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla *Riforma del Terzo Settore*.

Il Presidente informa i presenti che, **entro il 3 agosto 2019**, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla *"Riforma del Terzo Settore"*.

Egli fa presente che la scadenza del 3 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d'ora in avanti indicato come *"Codice del Terzo Settore"*), inoltre la modifica entro tale termine è fondamentale per effettuare l'iscrizione nel Registro Regionale del Veneto delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), oltre che per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

*Luca Rubele*

*AS*

*Speciale*

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 08 aprile 2019.

Il Presidente spiega ai Soci che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) dal "Codice del Terzo Settore", dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze, esclusivamente richieste dal dettato normativo, rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine, il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra i soci presenti, propone di mettere in votazione palese per alzata di mano il testo del nuovo Statuto.

**L'Assemblea, all'unanimità (nessun astenuto, nessun contrario),**

**delibera**

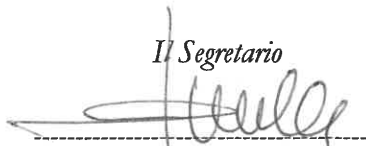
**di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato ("allegato A") al presente atto e ne forma parte integrante.**

Il Presidente dichiara quindi approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione *montorioveronese.it* che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

A seguire l'Assemblea dà mandato al Tesoriere, signor Speciale Alberto, di provvedere alla registrazione della presente deliberazione, con l'allegato Statuto, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal c. 3 e dal c. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ms.ii..

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



(Speciale Alberto)

Il Presidente



(Rubele Roberto)



**Allegati:**

**A) Nuovo Statuto Associazione adeguato secondo il D.Lgs. 117/2017.**



|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| REG    | Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2 |
| S.A.   | a data del timbro a calendario                         |
| T.S.   | posto a lato                                           |
| TOTALE | Atti Privati Serie 3 N. 2559                           |
|        | Liquidati €                                            |
|        | ESENTE PER IL DIRETTORE                                |
|        | IL FUNZIONARIO INCARICATO                              |
|        | Massimo Verzi                                          |

8 LUG. 2019



**STATUTO SOCIALE**  
**DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE**  
**SOCIALE**  
**MONTORIOVERONESE.IT**

PIAZZALE BUCCARI N. 8/B  
3714 VERONA – VR  
C.F. 93191990238



*Il presente Statuto, composto di n. 12 pagine, è stato adeguato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ed è stato approvato con Delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 aprile 2019.*

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

**È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:**

**«Associazione di Promozione Sociale montorioveronese.it»,**

assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Piazza Buccari n. 8/b nel comune di Verona (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
2. la ricerca e promozione culturale;
3. la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
4. lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica;
5. l'aggregazione dei cittadini su tematiche della vita civile, sociale e culturale, al fine di contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare;

6. la collaborazione con Enti Pubblici e privati e con Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi comuni previsti dal presente Statuto;
7. la valorizzazione del territorio come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, e come risorsa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di integrare in sostanza e profondità i percorsi istruttivi e pedagogici dei singoli Istituti.

L'Associazione inoltre, riconosce nell'istruzione e nella formazione dei più giovani lo strumento principe per una corretta conoscenza, valorizzazione e positiva relazione sostenibile con il territorio locale; pertanto persegue in generale come scopo associativo la formazione e la cultura dei più giovani.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono, ai sensi di quelle individuate nell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- *d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni, svolte in proprio o in collaborazione con enti ed altri organismi, pubblici e privati, si concretizzeranno in:

1. concerti, spettacoli, rassegne musicali, cinematografiche, teatrali e letterarie, mostre, esposizioni di arti visive e figurative ed altri eventi artistici;
2. attività di formazione, diffusione di informazioni e di prevenzione;
3. la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed urbanistico, nonché della cultura popolare, tradizionale e nazionale;
4. la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio di riferimento e delle sue risorse ambientali e paesaggistiche;
5. attività sportive dilettantistiche (gare, tornei, campionati);
6. manifestazioni, feste, incontri, serate conviviali;
7. viaggi, gite, escursioni, campeggi, attività agrituristiche;
8. attività di beneficenza e di volontariato attivo;
9. la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani in collaborazione con le principali Agenzie educative;
10. iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, conferenze, dibattiti, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale e nazionale;
11. la pubblicazione di giornali o riviste, calendari, documenti multimediali, la gestione di qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente semplificativo: portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore e social network;

12. la creazione di gruppi di studio e di ricerca, corsi ed attività di formazione, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'Associazione;
13. la collaborazione con Istituti scolastici, Pubbliche Amministrazioni ed Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti individuati nel presente Statuto;
14. la gestione, la conduzione e la acquisizione di spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere le attività elencate nel presente Statuto;
15. qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
16. l'esercizio, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti;
17. la presentazione di proposte agli Enti Pubblici al fine di partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
18. il compimento degli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi prefissati o comunque attinenti ai medesimi;
19. la partecipazione a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

## **ART. 6** **(Ammissione)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro 1 (un) anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7** **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- partecipare alle iniziative ed incontri promossi e convocati dall'Associazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente;
- partecipare alle iniziative ed incontri promossi e convocati dall'Associazione.

## **ART. 8** **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 9** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante invio di comunicazione scritta a mezzo email o PEC all'Organo amministrativo. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di risposta da parte dell'Organo amministrativo e comunque entro 7 (sette) giorni di calendario.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere, comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **ART. 10** **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) *Assemblea degli associati*
- b) *Organo di amministrazione.*
- c) *Presidente.*
- d) *Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge.*
- e) *Organo di revisione la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge.*

## **ART. 11** **(L'assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'Organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad 1 (uno) voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sistemi di messaggistica social, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



## ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1. *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;*
2. *approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;*
3. *nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
4. *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
5. *delibera sull'esclusione degli associati;*
6. *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;*
7. *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
8. *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*
9. *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

## ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, convocabile anche in seconda convocazione, modifica lo dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche iscritte nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale

L'Organo di amministrazione dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 (tre) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. *amministra l'Associazione,*
2. *attua le deliberazioni dell'Assemblea,*
3. *predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,*
4. *predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,*
5. *stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,*
6. *cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,*
7. *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore),*
8. *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
9. *disciplina l'ammissione degli associati,*
10. *accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.*

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'Organo stesso.

## **ART. 16** **(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 17**

### (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento*
- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### ART. 18

#### (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

### Art. 19

#### (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;*
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;*
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.*

*Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'Organo di amministrazione*

### ART. 20

#### (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;*
- contributi pubblici e privati;*
- donazioni e lasciti testamentari;*

- d. rendite patrimoniali;*
- e. attività di raccolta fondi;*
- f. rimborsi da convenzioni;*
- g. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.*
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*

## **ART. 21**

### **(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

## **ART. 22**

### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 23**

### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. Per fatti straordinari e motivati il termine di approvazione del bilancio è derogato a 5 (cinque) mesi fatto salvo il deposito dello stesso nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 24**

### **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 25**

### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 26**  
**(Personale retribuito)**

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 27**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28**  
**(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

**ART. 29**  
**(Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

**ART. 30 <sup>(1)</sup>**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

*<sup>(1)</sup> Obbligo di acquisire il parere presso l'Ufficio del Registro quando il RUNTS sarà operativo.*

**ART. 31**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

*(Fine)*

[illegible]

waschbutter

tride

Borum-Laub